

STUDIO LEGALE  
**BARBERI & VOLPI ASSOCIATI**  
20122 MILANO - VIA CERVA, 14

CLAUDIO VOLPI  
ISABELLA BARBERI  
TIZIANA EMANUELA LANARI  
LAURA ELENA ALIOTTA  
GIANLUCA MASSARI

Milano, 20 febbraio 2018

Alla cortese attenzione  
del dott. MARIO PISETTI

Spett.le  
ASMI – Associazione Supporti  
e Sistemi Multimediali Italiana  
Via Giuseppe Sacchi, 7  
20121 Milano (MI)

Egregio Dottor Pissetti,

riassumo di seguito i termini normativi, regolamentari e operativi vigenti in Italia in materia di compenso per copia privata a seguito della pubblicazione delle sentenze della Corte di Giustizia UE del 22 settembre 2016 e del Consiglio di Stato del 25 ottobre 2017, entrambe le quali hanno confermato per l'ennesima volta che **i supporti e gli apparecchi di registrazione destinati agli utenti professionali sono esentati ab origine dalla debenza del compenso per copia privata il quale, per le destinazioni e gli utilizzi professionali, non deve essere corrisposto.**

Le due decisioni sono intrinsecamente connesse l'una all'altra – e i contenuti dell'una si riflettono in quelli dell'altra – in quanto la sentenza del Consiglio di Stato costituisce l'esito di un procedimento che aveva avuto origine con un ricorso proposto da talune aziende avanti il TAR del Lazio ai fini dell'annullamento del decreto ministeriale del Mibact del 30 dicembre 2009 e del relativo Allegato Tecnico. La sentenza del TAR era stata appellata avanti il Consiglio di Stato il quale, con sentenza-ordinanza n. 823/2016, aveva rimesso una serie di questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. La statuizione di quest'ultima, emessa come detto con sentenza in data 22 settembre 2016, ha costituito il testo di riferimento della decisione del Consiglio di Stato del 25 ottobre 2017 con la quale è stato disposto l'annullamento dell'art. 4 dell'Allegato Tecnico al decreto ministeriale del MIBACT del 30 dicembre 2009.

Queste decisioni altro non sono che l'ennesima conferma del fatto che **tutte le norme vigenti in Italia limitano la debenza del compenso per copia privata al solo caso della riproduzione effettuata "da una persona fisica per uso**

STUDIO LEGALE  
**BARBERI & VOLPI ASSOCIATI**  
20122 MILANO - VIA CERVA, 14

CLAUDIO VOLPI  
ISABELLA BARBERI  
TIZIANA EMANUELA LANARI  
LAURA ELENA ALIOTTA  
GIANLUCA MASSARI

**privato**" (o del sinonimo "da una persona fisica per uso esclusivamente personale"), con esclusione di tutti gli altri soggetti giuridici, ai quali è proibito effettuare copie di opere protette, a pena di severe sanzioni penali. La SIAE, invece, pretende che il compenso le venga corrisposto su tutti i supporti vergini e gli apparecchi di registrazione immessi in commercio nel nostro Paese, senza alcuna distinzione fra utenti privati e utilizzatori professionali. Sennonché, come detto, **i soli apparecchi e dispositivi assoggettabili al compenso sono quelli acquistati dagli utenti privati/persone fisiche, mentre ne sono esenti tutti gli utilizzatori professionali quali sono, ad esempio, le aziende, gli enti pubblici, i professionisti, ecc..**

Nello specifico, il Consiglio di Stato, richiamando ripetutamente la sentenza della Corte di Giustizia 22.9.2016, ha in primo luogo ribadito che **"Il diritto dell'Unione europea, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, dev'essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale [dicasi la normativa vigente in Italia: n.d.e.], la quale, da un lato, subordina l'esenzione dal pagamento del prelievo per copia privata in capo ai produttori e agli importatori di apparecchi e di supporti destinati a un uso manifestamente estraneo alla copia privata alla conclusione di accordi tra un ente, titolare di un monopolio legale della rappresentanza degli interessi degli autori delle opere, e i debitori del compenso o le loro associazioni di categoria, e che, dall'altro lato, stabilisca che il rimborso di detto prelievo, ove questo sia stato indebitamente versato, può essere chiesto solo dall'utente finale di tali apparecchi e supporti'.**

Sono questi, pertanto, i primi due elementi normativi italiani contrari alla disciplina europea in materia di compenso per copia privata e in conseguenza inapplicabili nel nostro Paese: 1) la normativa italiana in materia di compenso per copia privata è illegittima nella parte in cui assoggetta l'esenzione del pagamento degli apparecchi e dei supporti per uso professionale alla conclusione di accordi con la SIAE, i quali quindi non sono in alcun modo necessari per esentare ab origine i prodotti e gli apparecchi destinati a uso professionale; 2) la normativa italiana in materia di compenso per copia privata è illegittima nella parte in cui consente ai soli acquirenti finali di richiedere il rimborso dei compensi per copia privata versati indebitamente. Tale rimborsi, pertanto, possono essere richiesti da parte di chiunque abbia corrisposto compensi non dovuti.

CLAUDIO VOLPI  
ISABELLA BARBERI  
TIZIANA EMANUELA LANARI  
LAURA ELENA ALIOTTA  
GIANLUCA MASSARI

Così prosegue il Consiglio di Stato: "***La Corte di Giustizia ha statuito dunque che la disciplina italiana, nell'aver esteso il prelievo per copia privata, in maniera indiscriminata e senza sicure esenzioni, anche ad apparecchi e supporti destinati a un uso esclusivamente professionale, contrasta con il diritto euro unitario.*** L'assenza di previsioni certe e oggettive circa le modalità di esenzione dall'obbligo di versamento della "copia privata", infatti, non può in alcun modo considerarsi bilanciata dall'obbligo di mezzi, avente spiccata natura privatistica, spettante alla Siae e correlato al semplice "promovimento" di protocolli anche di esenzione con i singoli operatori".

"...la Corte di Giustizia, con sentenza pregiudiziale vincolante, ha riconosciuto che ***la disciplina italiana su esenzioni "ex ante" e rimborsi del prelievo per copia privata nei casi di uso esclusivamente professionale contrasta con il diritto euro unitario ("osta") e che, dunque, la normativa nazionale deve necessariamente essere caducata*** . . . . . Ciò contrasta con il diritto euro unitario, per il quale l'esenzione doveva costituire un atto dovuto nel rispetto, in ogni caso, del principio della parità di trattamento . . . . .".

"***L'illegittimità del sistema*** [italiano n.d.e.] ***si desume, nel complesso, dal combinato disposto derivante, da un lato, dalla mancata previsione di esenzioni generali e, dall'altro, dall'esclusione dei soggetti produttori importatori e distributori di apparecchi e supporti destinati a uso professionale da una procedura di rimborso effettiva***".

**Il sistema normativo italiano afferente il compenso per copia privata è dunque ufficialmente illegittimo** per quanto attiene alla mancata esenzione "generale" dei prodotti destinati a uso professionale e all'assenza di una procedura di rimborso operativa per tutti coloro che hanno indebitamente corrisposto il compenso, e ciò non certo dalla data di pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato, ma quanto meno a far data dall'emanazione della sentenza della Corte di Giustizia UE del 21 ottobre 2010 sul caso Padawan.

**La sentenza della Corte di Giustizia UE 22.9.2016** che costituisce il prodromo della decisione del Consiglio di Stato ora richiamata **è esecutiva e operativa in Italia dalla data della sua pubblicazione.** Essa, pertanto, esplica i suoi effetti interpretativi, esecutivi e normativi direttamente sulle norme vigenti in Italia in materia di compenso per copia privata. Tutti i soggetti che a qualunque titolo operano in tale ambito sono pertanto obbligati ad attenersi, uniformando alla stessa le proprie condotte.

STUDIO LEGALE  
**BARBERI & VOLPI ASSOCIATI**  
20122 MILANO - VIA CERVA, 14

CLAUDIO VOLPI  
ISABELLA BARBERI  
TIZIANA EMANUELA LANARI  
LAURA ELENA ALIOTTA  
GIANLUCA MASSARI

Il principio ora indicato è addirittura richiamato testualmente nella sentenza del Consiglio di Stato 25.10.2017, nella quale, su questo specifico punto, è dato leggere quanto segue: "***Le sentenze pregiudiziali interpretative della Corte di Giustizia hanno la stessa efficacia vincolante delle disposizioni interpretate: la decisione della Corte resa in sede di rinvio pregiudiziale, dunque, oltre a vincolare il giudice che ha sollevato la questione, spiega i propri effetti anche rispetto a qualsiasi altro caso che debba essere deciso in applicazione della medesima disposizione di diritto . . . . .*** **La sentenza interpretativa pregiudiziale della Corte di Giustizia è, quindi, equiparabile ad una sopravvenienza normativa, la quale, incidendo su un procedimento ancora in corso di svolgimento e su un tratto di interesse non coperto dal giudicato ha determinato non un conflitto ma una successione cronologica di regole che disciplinano la medesima situazione giuridica . . .**".

In conseguenza di quanto sopra, come detto, **i supporti e gli apparecchi di registrazione destinati agli utenti professionali sono esentati ab origine dalla debenza del compenso per copia privata**, e qualunque provvedimento dovesse essere emanato sulla materia de qua non potrà che prevedere sia l'esenzione ex ante a favore dei medesimi supporti e apparecchi destinati agli utenti professionali, sia l'estensione della possibilità di ottenere il rimborso del compenso a favore dei fabbricanti e degli importatori di detti prodotti, in ossequio alle sentenze sopra illustrate.

In ragione di quanto sopra, l'ASMI dà a tutte le aziende associate l'indicazione di non corrispondere alla SIAE il compenso per copia privata in relazione alla vendita di qualunque dispositivo o apparecchio di registrazione che venga acquistato da parte di utenti professionali.

Permarranno invece invariati i termini per la presentazione del modulo di rendicontazione trimestrale e quelli di corresponsione del compenso nella misura dovuta, quantomeno in ragione del fatto che i relativi accordi e protocolli sono stati stipulati prima della data di emanazione del decreto ministeriale del MIBACT del 30 dicembre 2009 e del relativo Allegato Tecnico.

Cordiali saluti

Avv. Claudio Volpi 